



Regione Lazio

prot. 1425/SP

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

L'Assessore agli Affari Istituzionali, Enti Locali e Sicurezza della Regione Lazio

Daniele Fichera

Vista la legge 17 luglio 1980, n.6972

Vista la legge quadro n.328/2000

Visto il Dlgs 207/2001

Vista la precedente Direttiva del 13 settembre 2007, protocollo n.653/SP

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 all'art.64 comma 2, del 6 settembre 2002

Considerata la necessità di rendere maggiormente trasparente l'intera attività delle II.PP.A.B., anche attraverso la sistematica pubblicazione di tutte le informazioni riguardanti l'attività degli Enti, nonché il loro patrimonio e la relativa gestione;

Considerato che le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) nel perseguire gli obiettivi statutari e legislativi di imparzialità, semplificazione ed efficienza dell'azione amministrativa, sono comunque tenute ad assicurare la più ampia pubblicità e trasparenza dell'attività svolta, in corso di svolgimento e programmata, fatta salva l'esigenza di evitare eventuali pregiudizi al diritto alla riservatezza di soggetti terzi;

3. Gestione trasparente ed economica del patrimonio delle IPAB

Al fine di determinare la gestione trasparente, imparziale ed economica del patrimonio, tutti i dati concernenti i beni immobili delle IPAB dovranno essere pubblicizzati sul proprio sito istituzionale e trasmessi alla Direzione regionale competente in materia di enti locali.

In particolare, dovranno essere rese note, per ciascun immobile: l'ubicazione, i dati catastali, il valore dell'immobile, la destinazione d'uso, l'eventuale tipologia di contratto stipulato, le modalità e le procedure di assegnazione, la tipologia contrattuale e il corrispettivo riscosso.

Dovranno essere pubblicati, altresì, i regolamenti delle IPAB relativi alle locazioni degli immobili di proprietà, nonché le procedure per la locazione stessa.

Tutte le locazioni dovranno, infine, essere opportunamente pubblicizzate attraverso avvisi pubblici, al fine di permettere a tutti i cittadini in possesso dei requisiti richiesti di poter eventualmente partecipare.

Si rammenta che il mancato rispetto delle sopramenzionate prescrizioni, costituendo violazione di legge, potranno dar luogo a responsabilità dirigenziale e nei casi più gravi al commissariamento dell'Istituzione.

Dot. Daniele FICHERA


Roma, 05/12/08